

Prot. AS3/2022

Del 06/11/2022

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA

di adozione delle modifiche statutarie imposte dal D.lgs. n.117/2017

L'anno DUEMILAVENTIDUE, il giorno SEI del mese di NOVEMBRE, a partire dalle ore 10.30, presso la sede legale dell'Avis Comunale di Magliano Sabina, sita in Largo Crispi, 1, Magliano Sabina (RI), si è riunita, legalmente convocata con nota prot. AS2/2022 del 21/10/2022, IN PRIMA CONVOCAZIONE, l'Assemblea straordinaria dei Soci per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

- 1- NOMINA DEL SEGRETARIO D'ASSEMBLEA SUCCESSIVA APPROVAZIONE DEL VERBALE DA ESSA PRODOTTO;
- 2- APPROVAZIONE DEGLI ADEGUAMENTI STATUTARI IMPOSTI DAL D.LGS. N.117/2017;
- 3- MANDATO AL PRESIDENTE DI PROCEDERE A TUTTI GLI ULTERIORI ADEGUAMENTI STATUTARI, AI SENSI DEL D.LGS. N. 117/2017, EVENTUALMENTE RICHIESTI IN FASE DI ISCRIZIONE AL RUNTS.

Alle ore 10.35 risultano presenti i Sigg.:

Alessandro Antonini

Il Presidente, avendo constatato il non raggiungimento del numero legale dei Soci, così come riportato nel verbale della Commissione Verifica Poteri, ai sensi dell'art.8, comma 9 dello Statuto Comunale, dà disposizione di sciogliere l'Assemblea e di riconvocarla, in SECONDA CONVOCAZIONE, nel medesimo luogo e nel medesimo giorno, alle ore 14.30.

Alle 14.30 risultano presenti i Sigg.:

Alessandro Antonini e Danilo Cola Non sono presenti Soci su delega.

Alle ore 14.40, ai sensi dell'art. 11, comma 2, lettera "a" dello Statuto Comunale, il Presidente dichiara aperta l'Assemblea e ne assume la direzione dei lavori.

Circa il Primo Punto all'O.d.G.:

Il Presidente propone all'Assemblea la nomina, quale Segretario verbalizzante, del Sig Alessandro Antonini I presenti approvano all'unanimità.

Il Presidente dà la parola al segretario affinché dia lettura del relativo verbale. Una volta letto, il verbale è acquisito agli atti del presente documento.

Alle ore 15.00, il Presidente dell'Avis Comunale di Magliano Sabina, avendo fatto constatare che sono presenti n. 2 Soci su n. 213 aventi diritto a partecipare, dichiara l'Assemblea validamente costituita IN SECONDA CONVOCAZIONE e idonea a deliberare sulle questioni all'Ordine del Giorno.

Circa il Secondo Punto all'O.d.G.

Il Presidente vista la nota di Avis Nazionale prot. 22/00224 del 9 agosto 2022 recante "Modifiche statutarie di adeguamento alla Riforma del Terzo Settore", con la quale si dettano le procedure operative per adottare le modifiche allo STATUTO richieste dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali al fine della trasmigrazione dell'Avis Comunale di Magliano Sabina nel REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO

SETTORE, a norma del D.lgs. n.117/2017. Lo stesso, considerato che l'Ufficio RUNTS della Regione Lazio, con propria nota n.0948758 del 30 settembre 2022, inviata ad Avis Regionale del Lazio, detta le procedure per la trasmigrazione delle Avis nel REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE chiede che allo Statuto di Avis Comunale di Magliano Sabina approvato dall'Assemblea straordinaria dei Soci del 2005 siano apportate le seguenti modificazioni, ai sensi del D.lgs. n.117/2017:

- 1- In ogni parte dello Statuto in cui ricorrono, le parole *"Avis Comunale Magliano Sabina"* sono sostituite dalle seguenti:
"Avis Comunale di Magliano Sabina".
- 2- In ogni parte dello Statuto in cui ricorrono, le parole *"Avis Regionale Lazio"* sono sostituite dalle seguenti:
"Avis Regionale del Lazio".
- 3- L'art.1 è sostituito dal seguente:
"c.1 L'Associazione "Avis Comunale di Magliano Sabina", Organizzazione di Volontariato O.d.V., è costituita tra coloro che donano volontariamente, gratuitamente, periodicamente e anonimamente il proprio sangue. L'acronimo O.d.V. deve essere usato negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
c.2 L'Avis Comunale di Magliano Sabina ha sede legale in Magliano Sabina (RI), ed attualmente corrente in Largo Crispi, 1, ed esplica la propria attività istituzionale esclusivamente nell'ambito del Comune di Magliano Sabina. Il trasferimento della sede associativa, nell'ambito dello stesso Comune, non comporta modifica statutaria.
c.3 L'Avis Comunale di Magliano Sabina, che aderisce all'AVIS Nazionale, nonché all'Avis Regionale del Lazio e all'Avis Provinciale di Rieti, è dotata di piena autonomia giuridica, patrimoniale e processuale rispetto alle AVIS Nazionale, Provinciale di Rieti e Regionale del Lazio.
c.4 L'Associazione fa parte della Rete Associativa Nazionale (RAN) 'AVIS Nazionale – Rete Associativa Nazionale', ai sensi del Codice del Terzo Settore (D.lgs. n. 117/2017). La perdita della qualifica di socio della Rete Associativa per qualsiasi causa, anche a seguito di recesso, comporta per l'Associazione l'assoluto divieto di utilizzare la denominazione AVIS e l'obbligo di destinare il patrimonio con le modalità previste per il caso di scioglimento. In ogni caso, l'efficacia della perdita della qualifica decorre dall'effettiva devoluzione del patrimonio da parte dell'Associazione."
- 4- L'art.2 è sostituito dal seguente:
"c.1 L'Avis Comunale di Magliano Sabina è un'Associazione di volontariato, apartitica, acconfessionale, non lucrativa, che non ammette discriminazioni di genere, etnia, lingua, nazionalità, religione, ideologia politica; persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, non ha fini di lucro.
c.2 L'Avis Comunale di Magliano Sabina ha lo scopo di promuovere la donazione di sangue - intero o di una sua frazione - volontaria, periodica, associata, gratuita, anonima e consapevole, intesa come valore umanitario universale ed espressione di solidarietà e di civismo, che configura il donatore quale promotore di un primario servizio socio-sanitario ed operatore della salute, anche al fine di diffondere nella comunità locale i valori della solidarietà, della partecipazione sociale e civile e della tutela del diritto alla salute.
c.3 Essa pertanto, in armonia con i fini istituzionali propri, con quelli dell'AVIS Nazionale, Provinciale di Rieti e Regionale sovraordinate, alle quali è associata, nonché del Servizio Sanitario Nazionale, si propone di:
A. sostenere i bisogni di salute dei cittadini favorendo il raggiungimento dell'autosufficienza di sangue e dei suoi derivati a livello nazionale e dei massimi livelli di sicurezza trasfusionale possibili e la promozione per il buon utilizzo del sangue;

- B. *tutelare il diritto alla salute dei donatori e dei cittadini che hanno necessità di essere sottoposti a terapia trasfusionale;*
- C. *promuovere l'informazione e l'educazione sanitaria dei cittadini e le attività culturali di interesse sociale con finalità educative;*
- D. *favorire l'incremento della propria base associativa;*
- E. *promuovere lo sviluppo del volontariato e dell'associazionismo, anche attraverso progetti di Servizio Civile;*
- F. *promuovere partenariati e protocolli di intesa e stipulare convenzioni con le Pubbliche Amministrazioni e con soggetti privati;*
- G. *svolgere ogni ulteriore iniziativa concernente le attività di interesse generale di cui al successivo art. 3 del presente Statuto."*

5- L'art.3 è sostituito dal seguente:

"c.1 Per il perseguimento degli scopi istituzionali enunciati nell'art. 2 del presente Statuto, l'Avis Comunale di Magliano Sabina - coordinandosi con l'Avis Provinciale di Rieti e con l'Avis Regionale e Nazionale e con le Istituzioni Pubbliche competenti - svolge in via esclusiva le attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore, con riferimento ad interventi e servizi sociali; interventi e prestazioni sanitarie; prestazioni socio-sanitarie; ricerca scientifica di particolare interesse sociale; educazione e formazione; beneficenza; protezione civile; promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali, nelle forme disciplinate dal regolamento nazionale.

In particolare svolge le seguenti attività:

- a) *attività di chiamata diretta dei donatori, attraverso le proprie strutture, secondo le norme vigenti;*
- b) *attività di raccolta, diretta e indiretta, presso centri ospedalieri e/o presso i punti di raccolta autorizzati e/o attraverso l'impiego di autoemoteca sotto il coordinamento e le disposizioni dell'Avis Provinciale di Rieti e del SIMT territorialmente competente, secondo le norme vigenti;*
- c) *promuove e organizza campagne di comunicazione sociale, informazione e promozione del dono del sangue, nonché tutte le attività di comunicazione esterna, interna ed istituzionale di propria competenza territoriale;*
- d) *collabora con le altre Associazioni di settore e con quelle affini che promuovono l'informazione a favore della donazione di organi e della donazione del midollo osseo;*
- e) *promuove la conoscenza delle finalità associative e delle attività svolte e promosse anche attraverso la stampa associativa, nonché la pubblicazione di riviste, bollettini e materiale multimediale;*
- f) *svolge, anche in armonia con gli obiettivi e le finalità indicate dall'Avis Provinciale di Rieti e/o Regionale e/o Nazionale, attività di formazione nelle materie di propria competenza anche per Istituzioni ed Organizzazioni esterne, con particolare riferimento al mondo della scuola e delle Forze Armate;*
- g) *promuove e partecipa ad iniziative di raccolta di fondi finalizzate a scopi solidali ed umanitari e al sostegno della ricerca scientifica;*
- h) *intrattiene rapporti con gli Organi della Pubblica Amministrazione al proprio livello territoriale e partecipa alle Istituzioni Pubbliche, ove richiesta, attraverso propri rappresentanti all'uopo nominati;*
- i) *può partecipare, inoltre, all'Organizzazione di Protezione Civile AVIS Nazionale nel rispetto della normativa regolamentare approvata da AVIS Nazionale.*

L'Avis Comunale di Magliano Sabina, per lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui sopra, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

c.1 bis L'Avis Comunale di Magliano Sabina svolge, in coordinamento con l'Avis Provinciale di Rieti ed in attuazione delle direttive della medesima, attività istituzionale anche nei Comuni limitrofi nei quali non siano costituite altre Associazioni Avis.

c.2 L'Associazione può svolgere attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui al comma uno, entro i limiti indicati dall'art. 6 del Codice del Terzo Settore; può inoltre svolgere attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

c.3 L'Associazione, in quanto aderente ad AVIS Nazionale – Rete Associativa Nazionale - si conforma a quanto richiesto dalla Rete, ai fini dell'attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione e supporto, ai sensi dell'art. 41 del D.lgs. n. 117/2017 e dell'art. 3 dello Statuto di AVIS Nazionale.”

6- L'art.4 è sostituito dal seguente:

“c.1 È socio dell'Avis Comunale di Magliano Sabina chi dona periodicamente il proprio sangue ed emocomponenti in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà; chi per ragioni di età o di salute ha cessato l'attività donazionale e partecipa con continuità alla attività associativa; chi, non effettuando donazioni, esplica con continuità funzioni non retribuite di riconosciuta validità nell'ambito associativo.

c.2 Il numero dei soci che non effettuano donazioni, ma che esplicano funzioni di riconosciuta validità in ambito associativo non può superare un sesto del numero dei donatori periodici dell'Avis Comunale medesima.

c.3 L'adesione all'Avis Comunale di Magliano Sabina da parte dei soggetti in possesso dei requisiti di cui al primo comma del presente articolo deve essere deliberata, su istanza dell'interessato, dal Consiglio Direttivo Comunale.

c.4 L'adesione del socio all'Avis Comunale di Magliano Sabina comporta l'automatica adesione del medesimo all'AVIS Nazionale, nonché all'Avis Provinciale di Rieti e Regionale del Lazio.

c.5 La partecipazione del socio alla vita associativa non può essere temporanea, fatto salvo quanto previsto dall'art. 5.

c.6 La qualifica di socio è personale e non trasmissibile né in vita né ad eredi o legatari.

c.7 Ogni socio in regola con le disposizioni del presente Statuto partecipa all'Assemblea Comunale degli Associati con diritto di voto ed è eleggibile alle cariche sociali.”

7- L'art.5 è sostituito dal seguente:

“c.1 La qualifica di socio si perde per:

a) dimissioni;

b) cessazione dell'attività donazionale o di collaborazione, senza giustificato motivo, per un periodo di due anni;

c) espulsione per gravi inadempienze agli obblighi derivanti dal presente Statuto o per comportamento contrario ad esso, per immoralità e comunque per atti che danneggino l'Associazione e i suoi membri.

c.2 In presenza dei presupposti di cui alla lettera “a” e “b” del comma uno del presente articolo, il socio viene cancellato dal registro dei soci con provvedimento motivato del Consiglio Direttivo Comunale.

c.3 Contro il provvedimento di espulsione il socio potrà presentare ricorso, entro trenta giorni, al Collegio Regionale dei Probiviri competente, il quale delibererà in osservanza delle corrispondenti norme statutarie dell'Avis Regionale.

c.4 Il provvedimento del Collegio Regionale dei Probiviri è ricorribile, entro i trenta giorni successivi all'adozione dello stesso, al Collegio Nazionale dei Probiviri, che deciderà inappellabilmente, ai sensi del comma cinque dell'art. 16 dello Statuto dell'AVIS Nazionale.

c.5 In caso di ricorso contro il provvedimento di espulsione deliberato dal Consiglio Direttivo Comunale, il socio espulso perde automaticamente il diritto al voto, pur nelle more della decisione definitiva sull'espulsione da parte degli Organi di giurisdizione competenti e aditi.

c.6 Il provvedimento definitivo di espulsione deliberato ai sensi del presente articolo estromette il socio dall'Avis Comunale, dall'Avis Provinciale di Rieti e dall'Avis Regionale del Lazio e dall'AVIS Nazionale."

8- L'art.6 è sostituito dal seguente:

"c.1 L'Avis Comunale di Magliano Sabina può istituire un albo di benemeriti, nel quale iscrivere tutti coloro, persone fisiche o giuridiche, che hanno contribuito o che contribuiscono, anche "una tantum", con il proprio sostegno, allo sviluppo morale e materiale dell'Associazione e siano stati considerati tali dal Consiglio Direttivo Comunale.

c.2 Il Consiglio Direttivo Comunale potrà attribuire la qualifica di benemerito anche a personalità del mondo scientifico e/o accademico che si siano prodigati nei campi e nelle materie afferenti all'ambito di attività associativa."

9- L'art.7 è sostituito dal seguente:

"c.1 Sono Organi dell'Avis Comunale di Magliano Sabina:

- a) l'Assemblea Comunale degli Associati;*
- b) il Consiglio Direttivo Comunale;*
- c) il Presidente e il Vice Presidente;*
- d) l'Addetto Contabile e di Bilancio;*
- e) l'Organo di Controllo, laddove istituito.*

In caso di nomina dell'Organo di Controllo, la nomina dell'Addetto Contabile di Bilancio, di cui alla precedente lettera "d", è facoltativa."

10- L'art.8 è sostituito dal seguente:

"c.1 L'Assemblea Comunale degli Associati è costituita da tutti i soci che, all'atto della convocazione dell'Assemblea medesima, non abbiano presentato domanda di dimissioni e non abbiano ricevuto provvedimento d'espulsione.

c.2 Compongono altresì l'Assemblea Comunale i soci di tutte le Avis di base eventualmente esistenti sul territorio di competenza nonché le Avis di base medesime, che vi partecipano a mezzo dei loro Presidenti e rappresentanti legali o dei Vice Presidenti.

c.3 Ogni socio ha diritto ad un voto.

c.4 In caso di personale impedimento a partecipare alla seduta dell'Assemblea, ogni socio potrà farsi rappresentare, conferendogli delega scritta, da un altro socio.

c.5 Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati nelle Associazioni con un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati in quelle con un numero di associati non inferiore a cinquecento.

c.6 L'Assemblea Comunale degli Associati si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno, entro il mese di febbraio, per l'approvazione del bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio Direttivo Comunale, nonché per la ratifica del preventivo finanziario approvato dal Consiglio medesimo.

c.7 L'Assemblea si riunisce, inoltre, ogni qualvolta deve assumere delibere di propria competenza, qualora fossero in gioco interessi vitali dell'Avis Comunale e nei casi di impossibilità di funzionamento degli Organi dell'Associazione, nonché ogni qualvolta lo riterrà necessario il Presidente o fosse richiesto congiuntamente da almeno un decimo dei soci o dall'Addetto Contabile e di Bilancio/dal Presidente dell'Organo di Controllo.

c.8 L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione con avviso scritto inviato almeno quindici giorni prima della seduta ovvero, in caso di urgenza, a mezzo telegramma, fax o messaggio di posta elettronica spediti almeno due giorni prima.

c.9 In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita quando siano presenti almeno la metà dei suoi componenti; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli associati presenti direttamente o per delega. In deroga all'art. 24, comma uno, D.Lgs. n. 117/2017, si considerano aventi diritto di voto coloro che risultino iscritti nel libro degli associati aggiornato alla data dell'Assemblea.

c.10 Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide ove risultino adottate a maggioranza dei soci presenti.

c.11 Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci. Per deliberare le modifiche statutarie occorre, in prima convocazione, la presenza di almeno la metà degli associati; in seconda convocazione la presenza di almeno un quarto degli associati; in terza convocazione la presenza di almeno un decimo degli associati; in quarta convocazione, da effettuarsi nel caso di mancato raggiungimento dei quorum previsti nelle prime tre convocazioni, occorre la presenza di almeno il due per cento degli associati. La proposta di modifica deve essere approvata in ogni caso con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

c.12 Nel caso di parità dei voti, la proposta oggetto di deliberazione si intende respinta.

c.13 Alle sedute dell'Assemblea Comunale degli Associati partecipano di diritto i componenti del Consiglio Direttivo Comunale e i componenti dell'Organo di Controllo/l'Addetto contabile e di bilancio.

c.14 Nell'assunzione di deliberazioni in ordine al bilancio consuntivo o che riguardino la responsabilità dei componenti del Consiglio, gli stessi non partecipano al voto.

c.15 Della convocazione dell'Assemblea Comunale viene data comunicazione all'Avis Provinciale di Rieti, la quale potrà inviare un proprio rappresentante.

c.16 Può essere previsto l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, nelle forme e nei modi previsti dal regolamento, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota."

11- L'art.9 è sostituito dal seguente:

"c.1 Spetta all'Assemblea ordinaria:

- a) l'approvazione del bilancio consuntivo, accompagnato da una nota di sintesi sull'attività svolta, elaborata dal Consiglio Direttivo Comunale e dalla relazione dell'Addetto Contabile e di Bilancio/dell'Organo di Controllo;
- b) la ratifica del preventivo finanziario, approvato dal Consiglio Direttivo Comunale;
- c) l'approvazione delle linee di indirizzo e delle direttive generali per il funzionamento, il potenziamento e l'espansione dell'Associazione, proposte dal Consiglio Direttivo Comunale;
- d) la nomina e la revoca dei componenti del Consiglio Direttivo Comunale;
- e) la nomina dei delegati che rappresenteranno i soci nell'Assemblea dell'Avis Provinciale di Rieti;
- f) la nomina e la revoca dei componenti dell'Addetto Contabile e di Bilancio/dell'Organo di Controllo;
- g) la nomina e la revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti/Addetto Contabile e di Bilancio/Organo di Controllo;
- h) la formulazione all'Assemblea dell'Avis Provinciale di Rieti della proposta dei candidati alle cariche elettive dell'Avis Provinciale di Rieti;
- i) la nomina dei liquidatori;

- j) ogni altro adempimento che non sia stato demandato, per legge o per Statuto, alla competenza di un altro Organo associativo.

c.2 Spetta all'Assemblea straordinaria:

- a) l'approvazione delle modifiche statutarie proposte dal Consiglio Direttivo Comunale;
- b) lo scioglimento dell'Associazione, su proposta del Consiglio Direttivo Comunale ovvero di almeno un terzo degli associati;
- c) la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo.

c.3 Le competenze dell'Assemblea Comunale degli Associati non sono delegabili né surrogabili dal Consiglio Direttivo Comunale."

12- L'art.10 è sostituito dal seguente:

"c.1 Il Consiglio Direttivo Comunale è composto da un minimo di cinque membri, eletti dall'Assemblea Comunale degli Associati nel numero stabilito dall'Assemblea elettiva, purché in numero dispari.

c.2 Il Consiglio Direttivo Comunale, così formato, elegge al proprio interno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere - che, per delibera del Consiglio stesso, può anche coincidere con il Segretario - i quali costituiscono l'Ufficio di Presidenza, cui spetta l'esecuzione e l'attuazione delle delibere del Consiglio medesimo.

c.3 Il Consiglio Direttivo Comunale si riunisce in via ordinaria almeno due volte l'anno, entro il 31 dicembre ed il 31 gennaio, rispettivamente per l'approvazione definitiva del preventivo finanziario e dello schema di bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Comunale degli Associati nei termini di cui al comma sei dell'art. 8 e in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente, un terzo dei suoi componenti ovvero lo richieda l'Addetto Contabile e di Bilancio/Organo di Controllo. Inoltre potrà curare la variazione - ove giudicato necessario e/o opportuno - tra i capitoli di spesa del preventivo finanziario già ratificato dall'Assemblea Comunale degli Associati, nel rispetto della somma complessiva delle uscite ovvero la variazione per nuove o maggiori spese compensate da nuove o maggiori entrate.

c.4 La convocazione viene fatta per avviso scritto, inviato nominativamente almeno otto giorni prima e, in caso di urgenza, anche a mezzo fax, telegramma o posta elettronica inviato almeno due giorni prima.

c.5 Le sedute consiliari sono valide con la presenza della maggioranza dei Consiglieri.

c.6 Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti, fatta eccezione per quelle di espulsione di un socio o della proposta di modifica statutaria da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Comunale, per le quali occorre il voto favorevole di almeno metà più uno dei componenti.

c.7 In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

c.8 La mancata partecipazione alle sedute del Consiglio Direttivo Comunale per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, determina la decadenza dal Consiglio medesimo, con deliberazione adottata all'atto dell'approvazione del verbale della seduta successiva a quella in cui si è verificata la terza assenza.

c.9 Nel caso in cui nel corso di un mandato vengano a mancare uno o più Consiglieri, nell'ordine subentrano i non eletti, fino al numero corrispondente a quello dei Consiglieri, fissato ai sensi del comma uno del presente articolo.

c.10 Ove i non eletti di volta in volta interpellati, nell'ordine di cui al comma nove, non possano o non vogliano accettare la carica, il Consiglio procede alla convocazione dell'Assemblea per la sostituzione dei Consiglieri.

c.11 I Consiglieri così nominati decadono dalla carica insieme agli altri.

c.12 Qualora, durante un mandato, venga a mancare contestualmente la maggioranza dei Consiglieri, decade l'intero Consiglio.

c.13 Al Consiglio Direttivo Comunale spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli espressamente riservati, per legge o per Statuto, all'Assemblea Comunale degli Associati, nonché l'esecuzione e l'attuazione delle delibere di quest'ultima e l'esercizio di ogni altra facoltà ritenuta necessaria, utile od opportuna per il raggiungimento dei fini statutari.

c.14 Il Consiglio Direttivo Comunale potrà, altresì, ove ritenuto necessario e/o opportuno, nominare un Direttore Generale e/o un Direttore Amministrativo, fissandone con apposita delibera competenze, funzioni, compensi e durata dell'incarico.

c.15 Il Direttore Generale e/o Amministrativo partecipa di diritto alle sedute del Consiglio Direttivo Comunale - fatta eccezione per quelle in cui vengano trattate questioni che li riguardino, con voto consultivo.

c.16 Il Consiglio Direttivo Comunale potrà, inoltre, costituire un Comitato Esecutivo, composto secondo le modalità enunciate con apposita delibera, nella quale verranno stabilite anche le competenze del Comitato medesimo.

c.17 Nei casi di necessità e di urgenza e/o ove sia impossibile convocare tempestivamente il Consiglio Direttivo Comunale nei termini e con i quorum costitutivi e deliberativi di cui ai commi cinque e sei del presente articolo, si applica la lett. d) del secondo comma dell'art. 11.

c.18 I poteri del Consiglio Direttivo Comunale possono essere singolarmente delegati, dall'Organo stesso, al Presidente al Vice Presidente, all'Ufficio di Presidenza, al Comitato Esecutivo, ove nominato."

13- L'art.11 è sostituito dal seguente:

"c.1 Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo Comunale al proprio interno, presiede l'Avis Comunale, ne ha la rappresentanza legale ed ha la firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio.

c.2 Al Presidente spetta, inoltre:

- a)** convocare e presiedere l'Assemblea Comunale degli Associati, il Consiglio Direttivo Comunale e l'Ufficio di Presidenza, nonché formularne l'ordine del giorno;
- b)** curare l'esecuzione e l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo Comunale;
- c)** proporre al Consiglio Direttivo Comunale i nominativi delle persone che dovranno prestare la propria opera in favore dell'Associazione, a titolo di lavoro subordinato o autonomo ovvero di consulenza;
- d)** assumere, solo in casi di urgenza, i provvedimenti straordinari nelle materie di competenza del Consiglio Direttivo Comunale, con l'obbligo di sottoporli alla ratifica del Consiglio medesimo in occasione di una riunione che dovrà essere convocata entro dieci giorni successivi.

c.3 Nell'espletamento dei propri compiti, il Presidente è coadiuvato dal Segretario.

c.4 In caso di assenza o impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

c.5 La firma e/o la presenza del Vice Presidente fa fede, di fronte ai terzi, dell'assenza o dell'impedimento temporanei del Presidente."

14- L'art.12 è sostituito dal seguente:

"c.1 L'Addetto Contabile e di Bilancio è nominato dall'Assemblea Comunale degli Associati e deve essere dotato di adeguata competenza.

c.2 L'Addetto Contabile e di Bilancio dura in carica quattro anni e può essere rinominato.

c.3 L'Addetto Contabile e di Bilancio ha funzione di supporto al Consiglio Direttivo; esamina il bilancio consuntivo e formula in apposita relazione le proprie osservazioni e conclusioni circa la correttezza del bilancio e la sua corrispondenza alla documentazione contabile.

c.4 L'Addetto Contabile e di Bilancio partecipa di diritto all'Assemblea degli Associati, senza diritto di voto.

c.5 L'Addetto Contabile e di Bilancio è invitato a partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo."

15- L'art.13 è sostituito dal seguente:

"c.1 La nomina di un Organo di Controllo, anche monocratico, è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 30 del D.lgs. n. 117/2017. L'Organo di Controllo rimane in carica per tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. L'Organo di Controllo, se collegiale, si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due componenti supplenti. L'Organo di Controllo rimane in carica per quattro anni. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche

c.2 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso, anche se monocratico, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 Codice del Terzo Settore, esercita altresì la revisione legale dei conti. In tal caso, tutti i componenti devono essere revisori legali dei conti iscritti nell'apposito registro.

c.3 L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.lgs. n. 117/2017 ed attesta, laddove presente, che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.lgs. n. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

c.4 Delle proprie riunioni l'Organo di Controllo redige apposito verbale.

c.5 I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere ai Consiglieri ed al Presidente notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari."

16- L'art.14 è sostituito dal seguente:

"c.1 Il patrimonio dell'Avis Comunale, utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, è costituito da beni mobili ed immobili

c.2 Tale patrimonio iniziale potrà essere incrementato ed alimentato con:

- a) il reddito del patrimonio;*
- b) i contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni Pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;*
- c) i contributi di Organismi Internazionali;*
- d) i rimborsi derivanti da convenzioni;*
- e) le oblazioni, le donazioni, i lasciti, le erogazioni ed i contributi da parte di quanti – soggetti pubblici e privati – condividendone lo scopo, vogliano il potenziamento dell'Istituzione anche con riferimento ad iniziative specifiche o settoriali;*
- f) ogni altro incremento derivante anche dalle attività commerciali e produttive marginali svolte dall'Avis Comunale.*

c.3 Il Consiglio Direttivo Comunale provvederà all'investimento, all'utilizzo ed all'amministrazione dei fondi di cui dispone l'Associazione, nel rispetto dei propri scopi sociali.

c.4 È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed

altri componenti degli Organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art. 8, comma tre del D.lgs. n. 117/2017.

c.5 Eventuali utili o avanzi di gestione devono essere destinati unicamente alla realizzazione delle attività istituzionali e diverse, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore."

17- L'art.15 è sostituito dal seguente:

"c.1 L'Associazione può trarre le risorse economiche necessarie al proprio funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi nonché delle attività di cui all'articolo 3, comma due, del presente Statuto."

18- L'art.16 è sostituito dal seguente:

"c.1 L'esercizio finanziario ha la durata di un anno solare.

c.2 Entro il 31 dicembre di ogni anno dovrà essere approvato, dal Consiglio Direttivo Comunale, il preventivo finanziario dell'anno successivo, che, entro il mese di febbraio, dovrà essere sottoposto alla ratifica dell'Assemblea Comunale degli Associati, la quale, nella stessa occasione, approverà il bilancio consuntivo dell'anno precedente.

c.3 L'Associazione redige il rendiconto di cassa o il bilancio d'esercizio a norma di quanto stabilito dall'art. 13 del D.lgs. 117/2017 e dei decreti ministeriali in materia.

c.4 Dopo l'approvazione in Assemblea, il Bilancio sarà depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo settore.

c.5 Nei casi previsti dall'art. 14 del D.lgs. n. 117/2017, l'Associazione ha l'obbligo di redigere e adottare il Bilancio sociale."

19- L'art.17 è sostituito dal seguente:

"c.1 L'Associazione ha l'obbligo della tenuta dei seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati o aderenti;*
- b) il libro dei volontari che svolgono le attività in modo non occasionale;*
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;*
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, dell'Organo di Controllo, e di eventuali altri Organi sociali.*

c.2 I libri di cui alle lettere "a", "b" e "c" sono tenuti a cura dell'Organo di Amministrazione. I libri, di cui alla lettera "d", sono tenuti a cura dell'Organo cui si riferiscono.

c.3 Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, entro quindici giorni dalla presentazione della richiesta al Presidente."

20- L'art.18 è sostituito dal seguente:

"c.1 Tutte le cariche sociali sono quadriennali e sono non retribuite, fatta eventualmente eccezione per l'Addetto Contabile e di Bilancio e l'Organo di Controllo se esterni all'Associazione.

c.2 Ai detentori di cariche sociali spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute in relazione all'assolvimento dell'incarico.

c.3 Il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere non possono detenere la medesima carica per più di due mandati consecutivi. Nel computo dei mandati si intendono compresi anche quelli già iniziati e poi interrotti per qualsiasi causa, nonché quelli svolti ai sensi di cui al combinato disposto dei commi nove, dieci e dodici dell'art. 10, salvo che i mandati medesimi siano stati svolti per periodi non superiori ad un anno.

c.4 Lo Statuto dell'Avis Regionale, tenuto conto delle esigenze del proprio territorio, potrà prevedere una deroga in ordine alla ineleggibilità per più di due mandati consecutivi.

c.5 Tutti i componenti dell'Organo di amministrazione sono scelti tra le persone fisiche associate. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. I titolari di cariche sociali non devono avere riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici.

c.6 L'Associazione, nei casi previsti dall'art. 14, comma due, del D.lgs. n. 117/2017, provvede a pubblicare annualmente e tenere aggiornati, nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli Organi di amministrazione e controllo nonché ai Dirigenti."

21- L'art.19 è sostituito dal seguente:

"c.1 Lo scioglimento dell'Avis Comunale di Magliano Sabina può avvenire con delibera dell'Assemblea Comunale degli Associati, su proposta del Consiglio Direttivo Comunale, solo in presenza del voto favorevole di almeno i tre quarti dei suoi componenti.

c.2 In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale (RUN), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, all'Avis di livello immediatamente superiore o ad altra Organizzazione che persegue finalità analoghe con qualifica di Ente del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale."

22- L'art.20 è sostituito dal seguente:

"c.1 Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme dello Statuto e del regolamento dell'AVIS Nazionale, dell'Avis Regionale del Lazio e dell'Avis Provinciale di Rieti sovraordinate, nonché dalle norme del Codice del Terzo Settore e, in quanto compatibili, del codice civile e delle altre leggi vigenti in materia."

23- L'art.21 è sostituito dal seguente:

"c.1 Nelle more dell'approvazione del presente Statuto nei modi e nei tempi di legge, si applicano le disposizioni del vigente Statuto dell'AVIS Nazionale.

c.2 I titolari di cariche sociali mantengono l'incarico - salvo dimissioni o altro personale impedimento - fino alla scadenza naturale del mandato iniziato sotto la vigenza del testo statutario attualmente in vigore.

c.3 Nel computo dei mandati di cui al comma tre dell'art. 18 del presente Statuto si considerano anche quelli espletati precedentemente.

c.4 L'entrata in vigore del presente Statuto comporta l'immediata abrogazione di tutte le normative regionali e di ogni altra disposizione da esse derivante oggi vigente."

L'Assemblea approva all'unanimità tutte le modifiche sopra elencate.

Il Presidente informa altresì i convenuti del fatto che, lo Statuto così adeguato, entra in vigore con effetto immediato e che provvederà a registrarlo presso l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente entro il prossimo 15 novembre 2022.

Lo stesso dà poi, informazione ai convenuti che procederà a trasmettere lo Statuto registrato con il verbale assembleare, entro il perentorio termine del 20 novembre 2022, tramite PEC all'Avis Regionale del Lazio (laio@pec.avis.it) e alla Regione Lazio (welfaredicomunitaeinnovazionesociale@regione.lazio.legalmail.it) con l'ulteriore documentazione specificata dalla nota della Regione Lazio n.U.0948758 del 30 settembre 2022, attraverso l'invio di un messaggio di posta elettronica avente ad oggetto "Procedimento di verifica sulla sussistenza dei requisiti per l'iscrizione dell'Ente nel RUNTS – Integrazione documentale Ente Avis Comunale di Magliano Sabina codice fiscale 90056000574"

Circa il terzo punto all'O.d.G.

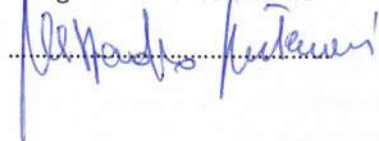
L'Assemblea, all'unanimità, conferisce mandato al Presidente di procedere autonomamente a tutti gli ulteriori adeguamenti statutari che dovessero essere richiesti ai sensi del D.lgs. n. 117/2017, in fase di registrazione al RUNTS. Si richiede registrazione in esenzione da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 commi 3 e 5 del D.Lgs. 117/17

Non essendovi altro su cui discutere e deliberare, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea dei Soci alle ore 15.30 e dispone che si rediga apposito verbale.

Sono documenti allegati al presente verbale e di esso compongono parte integrante:

- 1- Verbale del Segretario
- 2- Statuto di Avis Comunale di Magliano Sabina adeguato ai sensi del D.lgs. n.117/2017

Il Segretario verbalizzante



Il Presidente



ASSEMBLEA STRAORDINARIA ANNO 2022

1° Verbale del Segretario dell'Avis Comunale di Magliano Sabina

L'anno DUEMILAVENTIDUE, il giorno ventotto del mese di ottobre, alle ore 15:00, presso la Sede dell'Avis Comunale di Magliano Sabina, sita in Largo F. Crispi, 1 a Magliano Sabina (RI), il sottoscritto in qualità di Segretario, per procedere agli adempimenti statutari in vista dell'Assemblea Straordinaria 2022, dopo aver:

- 1- Verificato le condizioni di cui agli artt. 4, 5 e 8 dello Statuto vigente per gli aventi diritto;
- 2- Acquisito gli elenchi dei Soci come indicato all'art. 4, al 31 dicembre 2021;

ATTESTA

che la situazione associativa dell'Avis Comunale di Magliano Sabina è la seguente:

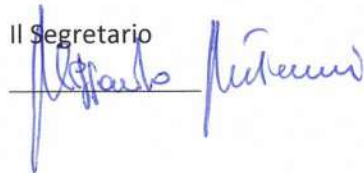
SOCI AL 31/12/2021		DONAZIONI ANNO 2021	
Soci donatori	n. 206	Sangue intero	n. 244
Soci collaboratori	n. 7	Plasmaferesi	n. 1
Totale soci	n. 213	Totale donazioni	n. 245

Il segretario trasmette la suddetta documentazione alla Presidenza dell'Assemblea Straordinaria Avis Comunale di Magliano Sabina degli Associati, convocata per il 06/11/2022, alle ore 10.30 in prima convocazione, e alle ore 14.30 in seconda convocazione, presso la Sede dell'Avis Comunale di Magliano Sabina, sita in Largo F. Crispi, 1 a Magliano Sabina (RI).

La riunione si conclude alle ore 15.30

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario



ASSEMBLEA STRAORDINARIA ANNO 2022
2° Verbale del Segretario dell'Avis Comunale di Magliano Sabina
(giorno dell'Assemblea Straordinaria)

L'anno DUEMILAVENTIDUE, il giorno sei del mese di novembre, presso la Sede dell'Avis Comunale di Magliano Sabina, sita in Via del Mulino SNC a Magliano Sabina (RI), alle ore 10.30 in prima convocazione, il Segretario riapre la seduta, al fine di verificare ed attestare la regolarità dell'Assemblea Straordinaria anno 2022.

ACCERTA

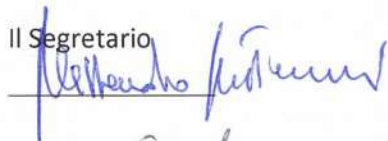
che all'inizio dei lavori assembleari, in prima convocazione, sono presenti:

Soci persone fisiche	N. 1 2
Deleghe presentate	N. 0
Totale soci presenti o rappresentati per delega	N. 1 2

Il Segretario accertato il mancato raggiungimento del numero legale così come previsto dall'art.8 del vigente Statuto, dichiara NON VALIDA l'Assemblea Straordinaria in prima convocazione, interrompe la seduta e si aggiorna per il medesimo giorno, alle ore 14.30 in seconda convocazione, presso il luogo medesimo.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario




Il Segretario, riprende i lavori assembleari alle 14.30 e ATTESTA che all'inizio dei lavori assembleari, in seconda convocazione, sono presenti:

Soci persone fisiche	N. 2
Deleghe presentate	N. 0
Totale soci presenti o rappresentati per delega	N. 2

Il Segretario, verificate le condizioni stabilite al comma 9 dell'art.8 del vigente Statuto, dichiara VALIDA l'Assemblea Straordinaria anno 2022, in seconda convocazione.

Il Segretario conclude i suoi lavori alle ore 14.31 del giorno 6 novembre 2022 e resta a disposizione dell'Assemblea Straordinaria per tutta la durata dei lavori.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario







STATUTO
COMUNALE DI
MAGLIANO SABINA
OdV



art.26 del D.Lgs. 105/18

D.Lgs. 117/2017

STATUTO AVIS COMUNALE DI MAGLIANO SABINA

Sommario

ART. 1 - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE.....	2
ART. 2 - SCOPI SOCIALI.....	2
ART.3 – ATTIVITÀ	3
ART. 4 – SOCI E VITA ASSOCIATIVA.....	3
ART. 5 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO	4
ART. 6 - ALBO COMUNALE DEI BENEMERITI.....	4
ART. 7 – ORGANI	5
ART. 8 - L'ASSEMBLEA COMUNALE DEGLI ASSOCIATI	5
ART.9 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA COMUNALE DEGLI ASSOCIATI.....	6
ART. 10 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO COMUNALE	7
ART.11 - IL PRESIDENTE.....	8
ART.12 – ADDETTO CONTABILE E DI BILANCIO.....	8
ART.13 – L'ORGANO DI CONTROLLO	9
ART.14 - PATRIMONIO	9
ART. 15 – RISORSE.....	10
ART. 16 - ESERCIZIO FINANZIARIO	10
ART. 17 – LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE.....	10
ART.18 – CARICHE	11
ART.19 - ESTINZIONE O SCIoglimento.....	11
ART. 20 – RINVIO.....	11
Art. 21 - NORMA TRANSITORIA.....	11

ART. 1 - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE

- c.1** L'Associazione "Avis Comunale di Magliano Sabina", Organizzazione di Volontariato O.d.V., è costituita tra coloro che donano volontariamente, gratuitamente, periodicamente e anonimamente il proprio sangue. L'acronimo O.d.V. deve essere usato negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
- c.2** L'Avis Comunale di Magliano Sabina ha sede legale in Magliano Sabina (RI), ed attualmente corrente in Largo Crispi, 1, ed esplica la propria attività istituzionale esclusivamente nell'ambito del Comune di Magliano Sabina. Il trasferimento della sede associativa, nell'ambito dello stesso Comune, non comporta modifica statutaria.
- c.3** L'Avis Comunale di Magliano Sabina, che aderisce all'AVIS Nazionale, nonché all'Avis Regionale del Lazio e all'Avis Provinciale di Rieti, è dotata di piena autonomia giuridica, patrimoniale e processuale rispetto alle AVIS Nazionale, Provinciale di Rieti e Regionale del Lazio.
- c.4** L'Associazione fa parte della Rete Associativa Nazionale (RAN) 'AVIS Nazionale – Rete Associativa Nazionale', ai sensi del Codice del Terzo Settore (D.lgs. n. 117/2017). La perdita della qualifica di socio della Rete Associativa per qualsiasi causa, anche a seguito di recesso, comporta per l'Associazione l'assoluto divieto di utilizzare la denominazione AVIS e l'obbligo di destinare il patrimonio con le modalità previste per il caso di scioglimento. In ogni caso, l'efficacia della perdita della qualifica decorre dall'effettiva devoluzione del patrimonio da parte dell'Associazione.

ART. 2 - SCOPI SOCIALI

- c.1** L'Avis Comunale di Magliano Sabina è un'Associazione di volontariato, apartitica, aconfessionale, non lucrativa, che non ammette discriminazioni di genere, etnia, lingua, nazionalità, religione, ideologia politica; persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, non ha fini di lucro.
- c.2** L'Avis Comunale di Magliano Sabina ha lo scopo di promuovere la donazione di sangue - intero o di una sua frazione - volontaria, periodica, associata, gratuita, anonima e consapevole, intesa come valore umanitario universale ed espressione di solidarietà e di civismo, che configura il donatore quale promotore di un primario servizio socio-sanitario ed operatore della salute, anche al fine di diffondere nella comunità locale i valori della solidarietà, della partecipazione sociale e civile e della tutela del diritto alla salute.
- c.3** Essa pertanto, in armonia con i fini istituzionali propri, con quelli dell'AVIS Nazionale, Provinciale di Rieti e Regionale sovraordinate, alle quali è associata, nonché del Servizio Sanitario Nazionale, si propone di:
- a)** sostenere i bisogni di salute dei cittadini favorendo il raggiungimento dell'autosufficienza di sangue e dei suoi derivati a livello nazionale e dei massimi livelli di sicurezza trasfusionale possibili e la promozione per il buon utilizzo del sangue;
 - b)** tutelare il diritto alla salute dei donatori e dei cittadini che hanno necessità di essere sottoposti a terapia trasfusionale;
 - c)** promuovere l'informazione e l'educazione sanitaria dei cittadini e le attività culturali di interesse sociale con finalità educative;
 - d)** favorire l'incremento della propria base associativa;
 - e)** promuovere lo sviluppo del volontariato e dell'associazionismo, anche attraverso progetti di Servizio Civile;
 - f)** promuovere partenariati e protocolli di intesa e stipulare convenzioni con le Pubbliche Amministrazioni e con soggetti privati;
 - g)** svolgere ogni ulteriore iniziativa concernente le attività di interesse generale di cui al successivo art. 3 del presente Statuto.

ART.3 – ATTIVITÀ

c.1 Per il perseguimento degli scopi istituzionali enunciati nell'art. 2 del presente Statuto, l'Avis Comunale di Magliano Sabina - coordinandosi con l'Avis Provinciale di Rieti e con l'Avis Regionale e Nazionale e con le Istituzioni Pubbliche competenti - svolge in via esclusiva le attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore, con riferimento ad interventi e servizi sociali; interventi e prestazioni sanitarie; prestazioni socio-sanitarie; ricerca scientifica di particolare interesse sociale; educazione e formazione; beneficenza; protezione civile; promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali, nelle forme disciplinate dal regolamento nazionale.

In particolare svolge le seguenti attività:

- a) attività di chiamata diretta dei donatori, attraverso le proprie strutture, secondo le norme vigenti;
- b) attività di raccolta, diretta e indiretta, presso centri ospedalieri e/o presso i punti di raccolta autorizzati e/o attraverso l'impiego di autoemoteca sotto il coordinamento e le disposizioni dell'Avis Provinciale di Rieti e del SIMT territorialmente competente, secondo le norme vigenti;
- c) promuove e organizza campagne di comunicazione sociale, informazione e promozione del dono del sangue, nonché tutte le attività di comunicazione esterna, interna ed istituzionale di propria competenza territoriale;
- d) collabora con le altre Associazioni di settore e con quelle affini che promuovono l'informazione a favore della donazione di organi e della donazione del midollo osseo;
- e) promuove la conoscenza delle finalità associative e delle attività svolte e promosse anche attraverso la stampa associativa, nonché la pubblicazione di riviste, bollettini e materiale multimediale;
- f) svolge, anche in armonia con gli obiettivi e le finalità indicate dall'Avis Provinciale di Rieti e/o Regionale e/o Nazionale, attività di formazione nelle materie di propria competenza anche per Istituzioni ed Organizzazioni esterne, con particolare riferimento al mondo della scuola e delle Forze Armate;
- g) promuove e partecipa ad iniziative di raccolta di fondi finalizzate a scopi solidali ed umanitari e al sostegno della ricerca scientifica;
- h) intrattiene rapporti con gli Organi della Pubblica Amministrazione al proprio livello territoriale e partecipa alle Istituzioni Pubbliche, ove richiesta, attraverso propri rappresentanti all'uopo nominati;
- i) può partecipare, inoltre, all'Organizzazione di Protezione Civile AVIS Nazionale nel rispetto della normativa regolamentare approvata da AVIS Nazionale.

L'Avis Comunale di Magliano Sabina, per lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui sopra, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

c.1 bis L'Avis Comunale di Magliano Sabina svolge, in coordinamento con l'Avis Provinciale di Rieti ed in attuazione delle direttive della medesima, attività istituzionale anche nei Comuni limitrofi nei quali non siano costituite altre Associazioni Avis.

c.2 L'Associazione può svolgere attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui al comma uno, entro i limiti indicati dall'art. 6 del Codice del Terzo Settore; può inoltre svolgere attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

c.3 L'Associazione, in quanto aderente ad AVIS Nazionale – Rete Associativa Nazionale - si conforma a quanto richiesto dalla Rete, ai fini dell'attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione e supporto, ai sensi dell'art. 41 del D.lgs. n. 117/2017 e dell'art. 3 dello Statuto di AVIS Nazionale.

ART. 4 – SOCI E VITA ASSOCIATIVA

c.1 È socio dell'Avis Comunale di Magliano Sabina chi dona periodicamente il proprio sangue ed emocomponenti in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente

per fini di solidarietà; chi per ragioni di età o di salute ha cessato l'attività donazionale e partecipa con continuità alla attività associativa; chi, non effettuando donazioni, esplica con continuità funzioni non retribuite di riconosciuta validità nell'ambito associativo.

c.2 Il numero dei soci che non effettuano donazioni, ma che esplicano funzioni di riconosciuta validità in ambito associativo non può superare un sesto del numero dei donatori periodici dell'Avis Comunale medesima.

c.3 L'adesione all'Avis Comunale di Magliano Sabina da parte dei soggetti in possesso dei requisiti di cui al primo comma del presente articolo deve essere deliberata, su istanza dell'interessato, dal Consiglio Direttivo Comunale.

c.4 L'adesione del socio all'Avis Comunale di Magliano Sabina comporta l'automatica adesione del medesimo all'AVIS Nazionale, nonché all'Avis Provinciale di Rieti e Regionale del Lazio.

c.5 La partecipazione del socio alla vita associativa non può essere temporanea, fatto salvo quanto previsto dall'art. 5.

c.6 La qualifica di socio è personale e non trasmissibile né in vita né ad eredi o legatari.

c.7 Ogni socio in regola con le disposizioni del presente Statuto partecipa all'Assemblea Comunale degli Associati con diritto di voto ed è eleggibile alle cariche sociali.

ART. 5 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

c.1 La qualifica di socio si perde per:

- a)** dimissioni;
- b)** cessazione dell'attività donazionale o di collaborazione, senza giustificato motivo, per un periodo di due anni;
- c)** espulsione per gravi inadempienze agli obblighi derivanti dal presente Statuto o per comportamento contrario ad esso, per immoralità e comunque per atti che danneggino l'Associazione e i suoi membri;

c.2 In presenza dei presupposti di cui alla lettera "a" e "b" del comma uno del presente articolo, il socio viene cancellato dal registro dei soci con provvedimento motivato del Consiglio Direttivo Comunale.

c.3 Contro il provvedimento di espulsione il socio potrà presentare ricorso, entro trenta giorni, al Collegio Regionale dei Probiviri competente, il quale delibererà in osservanza delle corrispondenti norme statutarie dell'Avis Regionale.

c.4 Il provvedimento del Collegio Regionale dei Probiviri è ricorribile, entro i trenta giorni successivi all'adozione dello stesso, al Collegio Nazionale dei Probiviri, che deciderà inappellabilmente, ai sensi del comma cinque dell'art. 16 dello Statuto dell'AVIS Nazionale.

c.5 In caso di ricorso contro il provvedimento di espulsione deliberato dal Consiglio Direttivo Comunale, il socio espulso perde automaticamente il diritto al voto, pur nelle more della decisione definitiva sull'espulsione da parte degli Organi di giurisdizione competenti e aditi.

c.6 Il provvedimento definitivo di espulsione deliberato ai sensi del presente articolo estromette il socio dall'Avis Comunale, dall'Avis Provinciale di Rieti e dall'Avis Regionale del Lazio e dall'AVIS Nazionale.

ART. 6 - ALBO COMUNALE DEI BENEMERITI

c.1 L'Avis Comunale di Magliano Sabina può istituire un albo di benemeriti, nel quale iscrivere tutti coloro, persone fisiche o giuridiche, che hanno contribuito o che contribuiscono, anche "una tantum", con il proprio

sostegno, allo sviluppo morale e materiale dell'Associazione e siano stati considerati tali dal Consiglio Direttivo Comunale.

c.2 Il Consiglio Direttivo Comunale potrà attribuire la qualifica di benemerito anche a personalità del mondo scientifico e/o accademico che si siano prodigati nei campi e nelle materie afferenti all'ambito di attività associativa.

ART. 7 – ORGANI

c.1 Sono Organi dell'Avis Comunale di Magliano Sabina:

- a) l'Assemblea Comunale degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo Comunale;
- c) il Presidente e il Vice Presidente;
- d) l'Addetto Contabile e di Bilancio;
- e) l'Organo di Controllo, laddove istituito.

In caso di nomina dell'Organo di Controllo, la nomina dell'Addetto Contabile di Bilancio, di cui alla precedente lettera "d", è facoltativa.



ART. 8 - L'ASSEMBLEA COMUNALE DEGLI ASSOCIATI

c.1 L'Assemblea Comunale degli Associati è costituita da tutti i soci che, all'atto della convocazione dell'Assemblea medesima, non abbiano presentato domanda di dimissioni e non abbiano ricevuto provvedimento d'espulsione.

c.2 Compongono altresì l'Assemblea Comunale i soci di tutte le Avis di base eventualmente esistenti sul territorio di competenza nonché le Avis di base medesime, che vi partecipano a mezzo dei loro Presidenti e rappresentanti legali o dei Vice Presidenti.

c.3 Ogni socio ha diritto ad un voto.

c.4 In caso di personale impedimento a partecipare alla seduta dell'Assemblea, ogni socio potrà farsi rappresentare, conferendogli delega scritta, da un altro socio.

c.5 Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati nelle Associazioni con un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati in quelle con un numero di associati non inferiore a cinquecento.

c.6 L'Assemblea Comunale degli Associati si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno, entro il mese di febbraio, per l'approvazione del bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio Direttivo Comunale, nonché per la ratifica del preventivo finanziario approvato dal Consiglio medesimo.

c.7 L'Assemblea si riunisce, inoltre, ogni qualvolta deve assumere delibere di propria competenza, qualora fossero in gioco interessi vitali dell'Avis Comunale e nei casi di impossibilità di funzionamento degli Organi dell'Associazione, nonché ogni qualvolta lo riterrà necessario il Presidente o fosse richiesto congiuntamente da almeno un decimo dei soci o dall'Addetto Contabile e di Bilancio/dal Presidente dell'Organo di Controllo.

c.8 L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione con avviso scritto inviato almeno quindici giorni prima della seduta ovvero, in caso di urgenza, a mezzo telegramma, fax o messaggio di posta elettronica spediti almeno due giorni prima.

c.9 In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita quando siano presenti almeno la metà dei suoi componenti; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli associati presenti direttamente o per

delega. In deroga all'art. 24, comma uno, D.Lgs. n. 117/2017, si considerano aventi diritto di voto coloro che risultino iscritti nel libro degli associati aggiornato alla data dell'Assemblea.

- c.10** Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide ove risultino adottate a maggioranza dei soci presenti.
- c.11** Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci. Per deliberare le modifiche statutarie occorre, in prima convocazione, la presenza di almeno la metà degli associati; in seconda convocazione la presenza di almeno un quarto degli associati; in terza convocazione la presenza di almeno un decimo degli associati; in quarta convocazione, da effettuarsi nel caso di mancato raggiungimento dei quorum previsti nelle prime tre convocazioni, occorre la presenza di almeno il due per cento degli associati. La proposta di modifica deve essere approvata in ogni caso con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.
- c.12** Nel caso di parità dei voti, la proposta oggetto di deliberazione si intende respinta.
- c.13** Alle sedute dell'Assemblea Comunale degli Associati partecipano di diritto i componenti del Consiglio Direttivo Comunale e i componenti dell'Organo di Controllo/l'Addetto contabile e di bilancio.
- c.14** Nell'assunzione di deliberazioni in ordine al bilancio consuntivo o che riguardino la responsabilità dei componenti del Consiglio, gli stessi non partecipano al voto.
- c.15** Della convocazione dell'Assemblea Comunale viene data comunicazione all'Avis Provinciale di Rieti, la quale potrà inviare un proprio rappresentante.
- c.16** Può essere previsto l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, nelle forme e nei modi previsti dal regolamento, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

ART.9 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA COMUNALE DEGLI ASSOCIATI

- c.1** Spetta all'Assemblea ordinaria:
 - a)** l'approvazione del bilancio consuntivo, accompagnato da una nota di sintesi sull'attività svolta, elaborata dal Consiglio Direttivo Comunale e dalla relazione dell'Addetto Contabile e di Bilancio/dell'Organo di Controllo;
 - b)** la ratifica del preventivo finanziario, approvato dal Consiglio Direttivo Comunale;
 - c)** l'approvazione delle linee di indirizzo e delle direttive generali per il funzionamento, il potenziamento e l'espansione dell'Associazione, proposte dal Consiglio Direttivo Comunale;
 - d)** la nomina e la revoca dei componenti del Consiglio Direttivo Comunale;
 - e)** la nomina dei delegati che rappresenteranno i soci nell'Assemblea dell'Avis Provinciale di Rieti;
 - f)** la nomina e la revoca dei componenti dell'Addetto Contabile e di Bilancio/dell'Organo di Controllo;
 - g)** la nomina e la revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti/Addetto Contabile e di Bilancio/Organo di Controllo;
 - h)** la formulazione all'Assemblea dell'Avis Provinciale di Rieti della proposta dei candidati alle cariche elettive dell'Avis Provinciale di Rieti;
 - i)** la nomina dei liquidatori;
 - j)** ogni altro adempimento che non sia stato demandato, per legge o per Statuto, alla competenza di un altro Organo associativo.
- c.2** Spetta all'Assemblea straordinaria:
 - a)** l'approvazione delle modifiche statutarie proposte dal Consiglio Direttivo Comunale;

- b) lo scioglimento dell'Associazione, su proposta del Consiglio Direttivo Comunale ovvero di almeno un terzo degli associati;
- c) la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo.

c.3 Le competenze dell'Assemblea Comunale degli Associati non sono delegabili né surrogabili dal Consiglio Direttivo Comunale.

ART. 10 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO COMUNALE

c.1 Il Consiglio Direttivo Comunale è composto da un minimo di cinque membri, eletti dall'Assemblea Comunale degli Associati nel numero stabilito dall'Assemblea elettiva, purché in numero dispari.

c.2 Il Consiglio Direttivo Comunale, così formato, elegge al proprio interno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere - che, per delibera del Consiglio stesso, può anche coincidere con il Segretario - i quali costituiscono l'Ufficio di Presidenza, cui spetta l'esecuzione e l'attuazione delle delibere del Consiglio medesimo.

c.3 Il Consiglio Direttivo Comunale si riunisce in via ordinaria almeno due volte l'anno, entro il 31 dicembre ed il 31 gennaio, rispettivamente per l'approvazione definitiva del preventivo finanziario e dello schema di bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Comunale degli Associati nei termini di cui al comma sei dell'art. 8 e in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente, un terzo dei suoi componenti ovvero lo richieda l'Addetto Contabile e di Bilancio/Organo di Controllo. Inoltre potrà curare la variazione - ove giudicato necessario e/o opportuno - tra i capitoli di spesa del preventivo finanziario già ratificato dall'Assemblea Comunale degli Associati, nel rispetto della somma complessiva delle uscite ovvero la variazione per nuove o maggiori spese compensate da nuove o maggiori entrate.

c.4 La convocazione viene fatta per avviso scritto, inviato nominativamente almeno otto giorni prima e, in caso di urgenza, anche a mezzo fax, telegramma o posta elettronica inviato almeno due giorni prima.

c.5 Le sedute consiliari sono valide con la presenza della maggioranza dei Consiglieri.

c.6 Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti, fatta eccezione per quelle di espulsione di un socio o della proposta di modifica statutaria da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Comunale, per le quali occorre il voto favorevole di almeno metà più uno dei componenti.

c.7 In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

c.8 La mancata partecipazione alle sedute del Consiglio Direttivo Comunale per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, determina la decadenza dal Consiglio medesimo, con deliberazione adottata all'atto dell'approvazione del verbale della seduta successiva a quella in cui si è verificata la terza assenza.

c.9 Nel caso in cui nel corso di un mandato vengano a mancare uno o più Consiglieri, nell'ordine subentrano i non eletti, fino al numero corrispondente a quello dei Consiglieri, fissato ai sensi del comma uno del presente articolo.

c.10 Ove i non eletti di volta in volta interpellati, nell'ordine di cui al comma nove, non possano o non vogliano accettare la carica, il Consiglio procede alla convocazione dell'Assemblea per la sostituzione dei Consiglieri.

c.11 I Consiglieri così nominati decadono dalla carica insieme agli altri.

c.12 Qualora, durante un mandato, venga a mancare contestualmente la maggioranza dei Consiglieri, decade l'intero Consiglio.

c.13 Al Consiglio Direttivo Comunale spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli espressamente riservati, per legge o per Statuto, all'Assemblea Comunale degli

Associati, nonché l'esecuzione e l'attuazione delle delibere di quest'ultima e l'esercizio di ogni altra facoltà ritenuta necessaria, utile od opportuna per il raggiungimento dei fini statutari.

c.14 Il Consiglio Direttivo Comunale potrà, altresì, ove ritenuto necessario e/o opportuno, nominare un Direttore Generale e/o un Direttore Amministrativo, fissandone con apposita delibera competenze, funzioni, compensi e durata dell'incarico.

c.15 Il Direttore Generale e/o Amministrativo partecipa di diritto alle sedute del Consiglio Direttivo Comunale - fatta eccezione per quelle in cui vengano trattate questioni che li riguardino, con voto consultivo.

c.16 Il Consiglio Direttivo Comunale potrà, inoltre, costituire un Comitato Esecutivo, composto secondo le modalità enunciate con apposita delibera, nella quale verranno stabilite anche le competenze del Comitato medesimo.

c.17 Nei casi di necessità e di urgenza e/o ove sia impossibile convocare tempestivamente il Consiglio Direttivo Comunale nei termini e con i quorum costitutivi e deliberativi di cui ai commi cinque e sei del presente articolo, si applica la lett. d) del secondo comma dell'art. 11.

c.18 I poteri del Consiglio Direttivo Comunale possono essere singolarmente delegati, dall'Organo stesso, al Presidente al Vice Presidente, all'Ufficio di Presidenza, al Comitato Esecutivo, ove nominato.

ART.11 - IL PRESIDENTE

c.1 Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo Comunale al proprio interno, presiede l'Avis Comunale, ne ha la rappresentanza legale ed ha la firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio.

c.2 Al Presidente spetta, inoltre:

- a) convocare e presiedere l'Assemblea Comunale degli Associati, il Consiglio Direttivo Comunale e l'Ufficio di Presidenza, nonché formularne l'ordine del giorno;
- b) curare l'esecuzione e l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo Comunale;
- c) proporre al Consiglio Direttivo Comunale i nominativi delle persone che dovranno prestare la propria opera in favore dell'Associazione, a titolo di lavoro subordinato o autonomo ovvero di consulenza;
- d) assumere, solo in casi di urgenza, i provvedimenti straordinari nelle materie di competenza del Consiglio Direttivo Comunale, con l'obbligo di sottoporli alla ratifica del Consiglio medesimo in occasione di una riunione che dovrà essere convocata entro dieci giorni successivi.

c.3 Nell'espletamento dei propri compiti, il Presidente è coadiuvato dal Segretario.

c.4 In caso di assenza o impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

c.5 La firma e/o la presenza del Vice Presidente fa fede, di fronte ai terzi, dell'assenza o dell'impedimento temporanei del Presidente.

ART.12 – ADDETTO CONTABILE E DI BILANCIO

c.1 L'Addetto Contabile e di Bilancio è nominato dall'Assemblea Comunale degli Associati e deve essere dotato di adeguata competenza.

c.2 L'Addetto Contabile e di Bilancio dura in carica quattro anni e può essere rinominato.

c.3 L'Addetto Contabile e di Bilancio ha funzione di supporto al Consiglio Direttivo; esamina il bilancio consuntivo e formula in apposita relazione le proprie osservazioni e conclusioni circa la correttezza del bilancio e la sua corrispondenza alla documentazione contabile.

- c.4 L' Addetto Contabile e di Bilancio partecipa di diritto all'Assemblea degli Associati, senza diritto di voto.
- c.5 L' Addetto Contabile e di Bilancio è invitato a partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo.

ART.13 – L'ORGANO DI CONTROLLO

- c.1 La nomina di un Organo di Controllo, anche monocratico, è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 30 del D.lgs. n. 117/2017. L'Organo di Controllo rimane in carica per tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. L'Organo di Controllo, se collegiale, si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due componenti supplenti. L'Organo di Controllo rimane in carica per quattro anni. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche
- c.2 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso, anche se monocratico, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 Codice del Terzo Settore, esercita altresì la revisione legale dei conti. In tal caso, tutti i componenti devono essere revisori legali dei conti iscritti nell'apposito registro.
- c.3 L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.lgs. n. 117/2017 ed attesta, laddove presente, che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.lgs. n. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
- c.4 Delle proprie riunioni l'Organo di Controllo redige apposito verbale.
- c.5 I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere ai Consiglieri ed al Presidente notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART.14 - PATRIMONIO

- c.1 Il patrimonio dell'Avis Comunale, utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, è costituito da beni mobili ed immobili
- c.2 Tale patrimonio iniziale potrà essere incrementato ed alimentato con:
- a) il reddito del patrimonio;
 - b) i contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni Pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
 - c) i contributi di Organismi Internazionali;
 - d) i rimborsi derivanti da convenzioni;
 - e) le oblazioni, le donazioni, i lasciti, le erogazioni ed i contributi da parte di quanti – soggetti pubblici e privati – condividendone lo scopo, vogliano il potenziamento dell'Istituzione anche con riferimento ad iniziative specifiche o settoriali;
 - f) ogni altro incremento derivante anche dalle attività commerciali e produttive marginali svolte dall'Avis Comunale.

c.3 Il Consiglio Direttivo Comunale provvederà all'investimento, all'utilizzo ed all'amministrazione dei fondi di cui dispone l'Associazione, nel rispetto dei propri scopi sociali.

c.4 È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli Organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art. 8, comma tre del D.lgs. n. 117/2017.

c.5 Eventuali utili o avanzi di gestione devono essere destinati unicamente alla realizzazione delle attività istituzionali e diverse, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

ART. 15 – RISORSE

c.1 L'Associazione può trarre le risorse economiche necessarie al proprio funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi nonché delle attività di cui all'articolo 3, comma due, del presente Statuto.

ART. 16 - ESERCIZIO FINANZIARIO

c.1 L'esercizio finanziario ha la durata di un anno solare.

c.2 Entro il 31 dicembre di ogni anno dovrà essere approvato, dal Consiglio Direttivo Comunale, il preventivo finanziario dell'anno successivo, che, entro il mese di febbraio, dovrà essere sottoposto alla ratifica dell'Assemblea Comunale degli Associati, la quale, nella stessa occasione, approverà il bilancio consuntivo dell'anno precedente.

c.3 L'Associazione redige il rendiconto di cassa o il bilancio d'esercizio a norma di quanto stabilito dall'art. 13 del D.lgs. 117/2017 e dei decreti ministeriali in materia.

c.4 Dopo l'approvazione in Assemblea, il Bilancio sarà depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo settore.

c.5 Nei casi previsti dall'art. 14 del D.lgs. n. 117/2017, l'Associazione ha l'obbligo di redigere e adottare il Bilancio sociale.

ART. 17 – LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

c.1 L'Associazione ha l'obbligo della tenuta dei seguenti libri sociali:

- a)** il libro degli associati o aderenti;
- b)** il libro dei volontari che svolgono le attività in modo non occasionale;
- c)** il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d)** il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, dell'Organo di Controllo, e di eventuali altri Organi sociali.

c.2 I libri di cui alle lettere "a", "b" e "c" sono tenuti a cura dell'Organo di Amministrazione. I libri, di cui alla lettera "d", sono tenuti a cura dell'Organo cui si riferiscono.

c.3 Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, entro quindici giorni dalla presentazione della richiesta al Presidente.

ART.18 – CARICHE

- c.1** Tutte le cariche sociali sono quadriennali e sono non retribuite, fatta eventualmente eccezione per l'Addetto Contabile e di Bilancio e l'Organo di Controllo se esterni all'Associazione.
- c.2** Ai detentori di cariche sociali spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute in relazione all'assolvimento dell'incarico.
- c.3** Il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere non possono detenere la medesima carica per più di due mandati consecutivi. Nel computo dei mandati si intendono compresi anche quelli già iniziati e poi interrotti per qualsiasi causa, nonché quelli svolti ai sensi di cui al combinato disposto dei commi nove, dieci e dodici dell'art. 10, salvo che i mandati medesimi siano stati svolti per periodi non superiori ad un anno.
- c.4** Lo Statuto dell'Avis Regionale, tenuto conto delle esigenze del proprio territorio, potrà prevedere una deroga in ordine alla ineleggibilità per più di due mandati consecutivi.
- c.5** Tutti i componenti dell'Organo di amministrazione sono scelti tra le persone fisiche associate. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. I titolari di cariche sociali non devono avere riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici.
- c.6** L'Associazione, nei casi previsti dall'art. 14, comma due, del D.lgs. n. 117/2017, provvede a pubblicare annualmente e tenere aggiornati, nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli Organi di amministrazione e controllo nonché ai Dirigenti.

ART.19 - ESTINZIONE O SCIoglIMENTO

- c.1** Lo scioglimento dell'Avis Comunale di Magliano Sabina può avvenire con delibera dell'Assemblea Comunale degli Associati, su proposta del Consiglio Direttivo Comunale, solo in presenza del voto favorevole di almeno i tre quarti dei suoi componenti.
- c.2** In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale (RUN), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, all'Avis di livello immediatamente superiore o ad altra Organizzazione che persegue finalità analoghe con qualifica di Ente del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 20 – RINVIO

- c.1** Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme dello Statuto e del regolamento dell'AVIS Nazionale, dell'Avis Regionale del Lazio e dell'Avis Provinciale di Rieti sovraordinate, nonché dalle norme del Codice del Terzo Settore e, in quanto compatibili, del codice civile e delle altre leggi vigenti in materia.

Art. 21 - NORMA TRANSITORIA

- c.1** Nelle more dell'approvazione del presente Statuto nei modi e nei tempi di legge, si applicano le disposizioni del vigente Statuto dell'AVIS Nazionale.
- c.2** I titolari di cariche sociali mantengono l'incarico - salvo dimissioni o altro personale impedimento - fino alla scadenza naturale del mandato iniziato sotto la vigenza del testo statutario attualmente in vigore.
- c.3** Nel computo dei mandati di cui al comma tre dell'art. 18 del presente Statuto si considerano anche quelli espletati precedentemente.
- c.4** L'entrata in vigore del presente Statuto comporta l'immediata abrogazione di tutte le normative regionali e di ogni altra disposizione da esse derivante oggi vigente.

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE
DI RIETI
Ufficio Territoriale di
Rieti

N. 1530

Serie 3

Data 23 NOV 2022

Corrisposti

€ esente

(Euro _____)

~~SECCA~~

IL FUNZIONARIO
Dott. Salvatore Miragola

